

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Trasformazione regressiva e distribuzione delle riserve di rivalutazione

di Ennio Vial

Seminario di specializzazione

L'UTILIZZO DELLE OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE PER GESTIRE LA CRISI D'IMPRESA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Una questione particolarmente interessante nelle operazioni di riorganizzazione aziendale attiene al regime fiscale della **distribuzione delle riserve in sospensione di imposta**. È evidente che il regime fiscale varia a seconda che le stesse siano iscritte nel bilancio di una società di capitali o di persone.

Nel primo caso le stesse risulteranno **tassate sia in capo alla società che in capo al socio**, in questo secondo caso come **dividendi**.

Ciò che tuttavia appare meno scontato è definire innanzitutto l'**anno di "competenza" di queste riserve**. In altre parole, supponendo di voler **distribuire nel 2021 una riserva di rivalutazione ex D.L. 185/2008**, vi è da chiedersi se il socio riceva utili del 2008, anno in cui è stata iscritta la riserva, o utili del 2021, anno in cui la riserva viene distribuita. La differenza non è di poco momento in quanto, nel primo caso la tassazione in capo al socio sarebbe pari all'Irpef sul **49,72%** dell'ammontare, mentre nel secondo caso la società dovrebbe operare una **itenuta del 26% a titolo di imposta**.

La [risposta ad interpello n. 332/2019](#) ha chiarito che la riserva in sospensione d'imposta - che, virtualmente, confluiscerebbe tra le **riserve di utili** propriamente dette nel periodo d'imposta in cui si verifica la relativa distribuzione - **deve considerarsi formata, ai fini fiscali, con utili prodotti nel medesimo periodo d'imposta**.

In sostanza, “*il momento impositivo è individuato nel periodo di imposta in cui le predette riserve sono distribuite o utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio*”.

Dobbiamo quindi concludere, nel nostro caso, che trova applicazione la **itenuta alla fonte del 26%**.

Altra complicazione si ha nel momento in cui la società di capitali si è nel frattempo **trasformata regressivamente**.

Ebbene, atteso che si tratta di una riserva del 2021, la stessa è considerata **riserva di utili di società di capitali** in quanto la riserva è stata ereditata da una srl oppure si tratta di una **riserva di rivalutazione di una società di persone**? Ove dovessimo orientarci verso la prima soluzione, le difficoltà sarebbero non poche, atteso che la **società di persone** si vedrebbe costretta a **pagare l'Ires** sulla riserva e ad operare una ritenuta del 26% sui dividendi che non pare ammessa dall'[articolo 27 D.P.R. 600/1973](#).

La questione è stata risolta dalla successiva [risposta ad interpello n. 505 del 10.12.2019](#).

Nel caso di specie, nel 2014 Alfa si è trasformata regressivamente da Srl a Sas. Dopo la trasformazione, ha mantenuto iscritta in bilancio la riserva di rivalutazione immobili *ex articolo 15 D.L. 185/2008* con l'indicazione della **originaria destinazione**, ha continuato ad adottare il **regime contabile ordinario** e ha consentito il monitoraggio della riserva, indicandone l'importo nell'apposito quadro della dichiarazione dei redditi.

Poiché Alfa **non ha affrancato il saldo attivo di rivalutazione**, la riserva così iscritta ha assunto la qualifica di **riserva di utili in sospensione d'imposta**.

L'Agenzia, valorizzando le conclusioni della precedente [risposta n. 332/2019](#), conclude che **il periodo di formazione della riserva corrisponde al 2018**: la distribuzione del saldo attivo non affrancato concorre a formare il reddito della società in tale periodo d'imposta, secondo le regole previste per le **società di persone e non ai sensi dell'articolo 170, comma 5, del Tuir** (tassazione come società di capitali) il quale presuppone viceversa che la riserva sia **già confluita ai fini fiscali prima della trasformazione societaria regressiva tra le riserve di utili propriamente dette**.

In sostanza, la confluenza nelle **riserve di utili** di società di capitali non c'è perché **la riserva non ha natura degli utili dalla costituzione ma dalla distribuzione**.